



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Delle giouani secolari, che s'alleuano ne' Monasteri.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Delle giouani secolari, che s'alleuano ne' Monasteri.

Per l'auenire le giouani non sieno riceuute ne' Monasteri per esserui alleuate, senza la licenza in scritto del Vescouo, e del Superiore regolare, a cui il Monasterio sarà soggetto; hauendofi anco prima hauuto il consenso in scritto del Metropolitan.

Ma questa licenza non si conceda a giouani, che habbiano chi le possa commodamente reggere, & alleuare, ouero a quelle che non habbiano finiti i dieci anni, ò che sieno maggiori di quindici.

Quelle che vna volta escono del Monastero, non possano più essere ammesse, ò in quello, ò in alcun'altro, se non quando vorranno farsi Monache.

E queste giouani vno vesti solamente di color negro, ò fosco, ouero bianco; le quali non siano di seta.

Oltre di ciò non portino alcuna sorte di ornamenti pomposi; non rizzi, non pendenti alle orecchie, non collane, ò altre simili vane delizie.

Non parlino cò parenti, ò con altre persone esterne, se non seruate le medesime regole, le quali di sopra sono state ordinate circa il parlare delle Monache.

Dormano, mangino, e conuersino in luogo separato dalle Monache, eccettuando quelle, che sono lor date per maestre da reggerle, & ammaestrarle; nè habbiano conuersatione, ò si trouino con alcuna Monaca, eccetto nella Chiesa, quando si celebra la Messa, e gli officii diuini.

Non si paghi al Monastero men di trenta scudi d'oro l'anno, per causa della spesa, e della educatione delle giouani; & ogni sei mesi si paghi auanti tratto la metà di questa somma di danari; la quale, se in questo tempo di sei mesi non gli sarà pagata, elle sieno rimandate a casa de' suoi; i quali da' Magistrati per ogni via si constringano a sodisfare al Monasterio.

Qualunque di queste vorrà diuentare Monaca, sia mandata a casa de' suoi parenti, ouero di quelli che n'hanno cura, appresso i quali stia almeno per vn mese, innanzi che sia esaminata dal Vescouo, ò da' suoi ministri; accioche a que-

sto modo più facilmente, e meglio si possa inuestigare, e conoscere la sua libera volontà.

Ma non sia lecito alle Monache, nè anco dalle finestre de' parlatorii, ò d'altri luoghi, insegnare alle giouani che viuono fuori de' Monasteri nelle lor case, nè lettere, nè alcuna altra arte: e se la Superiore delle Monache lo permetterà in qual si voglia modo, sia priuata per sei mesi dell'amministrazione del suo officio.

De' Predicatori, Confessori, Vistatori, e Capellani.

I Superiori de' Monasteri prouedano de' Predicatori dotti, prudenti, e pii; iquali almen due volte il mese predicino la parola di Dio alle Monache, dalle ferrate de' parlatori, ouer dalle finestre della Chiesa; e le instruiscano in tutte quelle cose, che appartengono al culto di Dio, & ad acquistare la salute eterna. Ma a' Predicatori non sia lecito parlare separatamente con le Monache, se dal Superiore del Monastero, non sia loro concessa licenza.

Sieno anco dati alle Monache Confessori d'età matura, e prudenti, e temuti Dio; i quali almeno vna volta il mese odano i lor peccati, & amministrino loro la sacrosanta Eucharistia, si come il Sacro Concilio Tridentino ha giudicato douersi fare.

Nissuno Regolare possa udire le confessioni delle Monache, se prima egli non sarà stato approbato dal Capitolo generale, ò dal Generale del suo ordine; ouero essendo egli assente, dal suo Vicario generale; del che farà fede al Vescouo di quel luogo oue sarà il Monastero, ouero al suo Vicario.

Tutti i Confessori di Monache secolari e regolari, finiti due anni, ò tre al più, sieno mutati; eccetto se al Vescouo, ò al Generale di quell'ordine, se il Monastero è sottoposto a' regolari, non paia che qualche giusta e necessaria causa ricerchi, che il tempo sia loro prolungato.

I medemi Confessori (se ciò non sarà loro stato concesso dal Superiore per qualche ragione) non possano entrare dentro la clausura del Monastero; eccetto per

Ddd 3 causa

Conc. r.